



*Consiglio regionale della Calabria*

## DOSSIER

PL n. 449/10

di iniziativa del Consigliere F. SERGIO recante:

"Riconoscimento istituzionale dell'ex campo di internamento Ferramonti di Tarsia e sostegno al Museo Internazionale della Memoria"

relatore: M. MIRABELLO;

### DATI DELL'ITER

|                                                      |            |
|------------------------------------------------------|------------|
| NUMERO DEL REGISTRO DEI PROVVEDIMENTI                |            |
| DATA DI PRESENTAZIONE ALLA SEGRETERIA DELL'ASSEMBLEA | 01/07/2019 |
| DATA DI ASSEGNAZIONE ALLA COMMISSIONE                | 01/07/2019 |
| COMUNICAZIONE IN CONSIGLIO                           |            |
| SEDE                                                 | MERITO     |
| PARERE PREVISTO                                      | Il Comm.   |
| NUMERO ARTICOLI                                      |            |

### Testo del Provvedimento

Proposta di legge n. 449/10^ pag. 3  
*"Riconoscimento istituzionale dell'ex campo di internamento Ferramonti di Tarsia e sostegno al Museo Internazionale della Memoria"*

### Normativa citata

D.Lgs. 23/06/2011, n. 118 (art.38) pag. 11  
*"Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42"*

L. 20 luglio 2000, n. 211 pag. 12  
*"Istituzione del «Giorno della Memoria» in ricordo dello sterminio e delle persecuzioni del popolo ebraico e dei deportati militari e politici italiani nei campi nazisti".*

L.R. 19 aprile 1985, n. 16 pag. 13  
*Norme per interventi in materia di promozione culturale*

### Normativa comparata

L.R. Emilia Romagna 3 marzo 2016, n. 3 pag. 18  
*"Memoria del novecento. Promozione e sostegno alle attività di valorizzazione della storia del novecento in Emilia-Romagna"*

L.R. Campania 29 dicembre 2010, n. 19 pag. 24  
*"Valorizzazione dei luoghi ad alta importanza storica per l'unità d'Italia e la memoria della guerra di liberazione nel territorio di terra di lavoro".*

**Proposta di legge d'iniziativa del Consigliere Franco Sergio recante:**

***“Riconoscimento istituzionale dell'ex campo di internamento Ferramonti di Tarsia e sostegno al Museo Internazionale della Memoria”.***

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

*“Se comprendere è impossibile, conoscere è necessario, perché ciò che è accaduto può ritornare, le coscienze possono nuovamente essere sedotte ed oscurate: anche le nostre”.* La citazione di Primo Levi che rimane, purtroppo, sempre attuale, riassume in sé quello che è uno dei due fini del progetto di legge in esame. Con esso la Regione Calabria intende, anzitutto, contribuire fattivamente alla formazione e sensibilizzazione delle coscienze sociali, in special modo delle giovani generazioni, sostenendo e promuovendo le iniziative del territorio - scolastiche, formative e culturali che siano - protese al mantenimento della “memoria” di quella che è stata una delle pagine più buie e tragiche della storia dell'umanità perché eventi quali il genocidio non debbano più accadere; perché si diffonda concretamente una cultura di pace, libertà, tolleranza, uguaglianza, accoglienza e solidarietà tra i popoli volta, in quanto tale, al ripudio della guerra, al rifiuto della violenza, alla lotta al razzismo ed ai totalitarismi.

In questo percorso risulta, allora, un dovere non più procrastinabile, per la Regione Calabria, quello di recuperare e valorizzare un “luogo simbolo” dello sterminio ebraico e della deportazione attuati dal regime nazi-fascista; un luogo posto dal regime fascista proprio nel suo territorio e che, nonostante la enorme valenza storica, è stato, per oltre un secolo, trascurato dalla storia stessa, dalle istituzioni ed abbandonato al degrado più assoluto.

Troppo poche sono le persone che sono a conoscenza del fatto che, a ridosso del paese di Tarsia (in provincia di Cosenza), è stato realizzato il più grande campo di concentramento per ebrei: quello di Ferramonti. Un campo di concentramento recentemente definito “sospeso” non certo nella memoria di chi ha vissuto lì una esperienza drammatica, ma certamente nella memoria contemporanea e nei libri di storia.

Ferramonti era una contrada paludosa e malarica del comune di Tarsia sottoposta nella seconda metà degli anni '30 ad opere di bonifica da parte della ditta di un faccendiere molto vicino al regime fascista.

Costruito dal governo fascista a seguito delle leggi razziali rappresenta, storicamente, il più grande campo di internamento italiano. A partire dal giugno 1940 vi transitarono circa 3000 prigionieri.

Il Campo non solo si qualificava per le sue dimensioni, ma rivelò una unicità ed esclusività, in positivo, assoluta essendo stato l'unico campo di concentramento in cui (grazie anche ad una direzione tollerante rispetto agli internati) le condizioni dei deportati furono sopportabili e non caratterizzate da quella disumanità propria di questi

luoghi di sofferenza e di morte. Con l'aumentare del numero degli internati e la presenza di gruppi molto eterogenei per lingua e orientamento religioso (c'erano ebrei ortodossi e riformati) la comunità del Campo iniziò ad organizzarsi formando addirittura un parlamento interno a rappresentanza dei componenti delle varie baracche (ben 92). Nel Campo vi fu una rilevante attività culturale e sportiva che aiutò a mitigare le estreme difficoltà di vita dovute alla presenza della malaria e alla scarsità di cibo. Non è noto poi, per esempio, che a Ferramonti furono internati molti musicisti, alcuni famosi, che diedero vita ad una produzione vasta proprio in questo luogo. Non è noto che molti strumenti furono realizzati per loro appositamente da una famiglia di liutai del luogo e che la musica (i valzer, in particolare, con cui venivano allietate molte serate) rappresentò per i prigionieri un segno di speranza ed uno strumento di sopportazione del loro dolore.

Il 1943 fu l'anno più difficile per Ferramonti, ma anche quello che vide la sua liberazione. Tra il settembre e l'ottobre del 1943 passò da lì l'intera armata tedesca in ritirata dal sud. Per evitare pericoli, la direzione dispose l'evacuazione del campo e buona parte degli Ebrei furono fatti scappare nelle campagne circostanti dove vennero ospitati dai contadini del territorio di Tarsia. Anche questo dato, sconosciuto ai più, merita ora la giusta valorizzazione avendo una intera comunità (quella dei cittadini di Tarsia) fatto propri, durante tutto il periodo di internamento - in una epoca storica in cui i diritti fondamentali dell'uomo ed alcuni basilari valori hanno ricevuto la più bieca profanazione - un senso di umanità, spontanea generosità, solidarietà ed accoglienza verso gli internati che resta degno di memoria e considerazione per il forte messaggio che trasmette.

Ecco perché oggi questa proposta si prefigge anche il fine di operare legislativamente il riconoscimento istituzionale del campo di internamento Ferramonti di Tarsia quale "luogo della memoria" dell'olocausto e della deportazione nazi-fascista, non solo per attribuirgli, come deve essere, un ruolo "cardinale" nella storia e nel nuovo filone di studi sull'antisemitismo, ma anche perché in esso, in via assolutamente esclusiva, si condensano eventi, memoria ma anche il rispetto dei diritti umani ed un senso solidaristico e di accoglienza straordinari che, nella loro rilevante esemplarità, devono essere conosciuti e necessariamente trasferiti alla collettività, in primis quella rappresentata dalle nuove generazioni.

La proposta di legge si compone di 5 articoli.

Nel primo, dedicato ai principi ispiratori della legge ed alle sue finalità, viene enucleato quanto su descritto, ossia la duplice esigenza della Regione Calabria di intervenire nel processo di formazione delle coscienze civili mantenendo e promuovendo la memoria della Shoah, e di istituzionalizzare il riconoscimento del Campo di concentramento Ferramonti di Tarsia sia quale "luogo simbolo" delle persecuzioni ebraiche, sia per la valenza sociale dei valori di solidarietà ed umanità espressi dalla comunità locale nel periodo di internamento verso i prigionieri.

L'art. 2 individua la tipologia dell'intervento finalizzato all'erogazione di un contributo per il sostegno all'attività del Museo della Memoria di proprietà del Comune di Tarsia, finalizzata alla promozione delle iniziative volte alla diffusione della cultura della

memoria, anche in collaborazione con istituzioni pubbliche e private, nazionali ed internazionali, sia come promozione, sostegno, recupero e valorizzazione del patrimonio del Campo di Ferramonti con interventi mirati da effettuarsi anche e soprattutto nelle date commemorative della memoria e della liberazione nazionale e del Campo, sia a sostegno delle attività di funzionamento del Museo Ferramonti di Tarsia realizzato nel Campo nel 2004 e gestito dal Comune di Tarsia. Tra gli interventi che possono essere finanziati con il contributo sono previsti la promozione di relazioni e collegamenti culturali con istituzioni, sia italiane che straniere, che perseguono finalità analoghe e l'istituzione di premi, borse di studio e bandi di concorso sulla produzione di elaborati a carattere letterario, artistico, musicale, fotografico, teatrale in memoria della Shoah.

L'art. 3 prevede, d'intesa con il Comune di Tarsia, della partecipazione a titolo gratuito di un rappresentante della Regione nel Comitato scientifico del Museo.

Infine l'articolo 4 e 5 recano la norma finanziaria e la disposizione sull'entrata in vigore della legge.

---

RELAZIONE TECNICO — FINANZIARIA

---

Gli aspetti finanziari relativi al progetto di legge riguardano, pertanto, l'intervento di sostegno finanziario da parte della Regione, secondo i termini indicati all'articolo 2 evidenziati nel quadro di riepilogo che segue. I restanti articoli, non esplicitamente richiamati nella presente relazione, avendo carattere ordinamentale, definitorio, procedurale non determinano specifici sviluppi organizzativi, non promuovono nuove azioni amministrative, non attribuiscono nuove funzioni a carico di enti territoriali e sono, pertanto, pienamente neutri sul piano della finanza pubblica, secondo quanto indicato nella Tabella 1 - Oneri finanziari del successivo "Quadro di riepilogo analisi economico finanziaria". La presente proposta in particolare prevede con i fondi accantonati nell'ambito del fondo speciale, di cui alla Missione 20 Fondi e accantonamenti - Programma 3 Altri fondi, "Fondo speciale per far fronte agli oneri derivanti dai provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione - spese correnti" del bilancio regionale di previsione 2019-2021.

### Quadro di riepilogo analisi economico finanziaria

(allegato a margine della relazione tecnico finanziaria art. 39 Statuto Regione Calabria)

**Titolo:** Proposta di legge recante: Riconoscimento istituzionale dell'ex campo di internamento Ferramonti di Tarsia e sostegno al Museo Internazionale della Memoria.'

**Tab. 1 Oneri finanziari:**

| Articolo | Descrizione spese                                                                                                                                                         | Tipologia<br>I o C | Carattere temporale<br>A o P | Importo   |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------|-----------|
| 1        | Enuncia le finalità dell'intervento.<br>Non sono previsti oneri in quanto<br>gli interventi vengono poi declinati<br>in articoli successivi.                              | //                 | //                           | //        |
| 2        | Contributo a sostegno del Museo                                                                                                                                           | C                  | P                            | 50.000,00 |
| 3        | Intesa per la partecipazione di un<br>rappresentante della Regione al<br>Comitato scientifico del Museo.<br>Non comporta oneri in quanto la<br>partecipazione è gratuita. | //                 | //                           | //        |
| 4        | Norma finanziaria                                                                                                                                                         | //                 | //                           | //        |
| 5        | Entrata in vigore                                                                                                                                                         | //                 | //                           | //        |
|          | TOTALE                                                                                                                                                                    | //                 | //                           | 50.000,00 |

#### Criteri di quantificazione degli oneri finanziari

**Art. 2.** La disposizione del presente articolo prevede l'erogazione di un contributo annuo di euro 50.000,00 per il sostegno alle attività del museo. Per la quantificazione di tale beneficio finanziario, si è fatto riferimento a stime parametriche rivalutate al giorno d'oggi. In particolare al decreto n. 20411 del 16 novembre 2009 Dipartimento n. 11 cultura, istruzione, università, ricerca, innovazione tecnologica, alta formazione che finanziava attività simili finanziate con un fondo di 40.000,00 euro. La cifra di euro 50.000,00 è rivalutata del 20% tenendo conto di un'inflazione annuale media nel corso dell'ultimo decennio di circa il 2%. Tale quantificazione apparirebbe in linea con l'attuale valore di mercato. Pertanto, la posta da inserire in bilancio per ciascun esercizio del triennio 2019 - 2021 è complessivamente pari a € 50.000,00 annuali.

#### Copertura finanziaria

Agli oneri successivamente derivanti dalla presente legge si provvede per il 2019, 2020 e 2021, impegnando la spesa annuale di € 50.000,00 con le risorse che sono accantonate nell'ambito del fondo speciale, di cui alla Missione 20 Fondi e accantonamenti - Programma 2003 Altri fondi, "Fondo speciale per far fronte agli oneri derivanti dai provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione - spese correnti" del bilancio regionale di previsione 2019-2021.

**Tab. 2 Copertura finanziaria:**

| Missione/Programma/Titolo | Anno 2019 € | Anno 2020 - € | Anno 2021 - € | Totale €   |
|---------------------------|-------------|---------------|---------------|------------|
| 20/2003                   | 50.000,00   | 50.000,00     | 50.000,00     | 150.000,00 |
| Totale                    | 50.000,00   | 50.000,00     | 50.000,00     | 150.000,00 |

**Art. 1.**  
*(Principi e finalità)*

1. La Regione Calabria, in adesione ai principi costituzionali, ai valori fondanti dell'Unione Europea e di quelli contenuti nella Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo, in attuazione della propria carta statutaria e in armonia con le leggi statali, riconosce la memoria e il ricordo dei fatti determinanti lo sterminio e le persecuzioni del popolo ebraico e dei deportati militari e politici italiani nei campi nazi-fascisti quale elemento di rilevante valore sociale, educativo e formativo della comunità regionale, per la creazione di una memoria collettiva e di una cultura di pace, libertà, tolleranza, accoglienza e solidarietà tra i popoli volta, in quanto tale, al ripudio della guerra, al rifiuto della violenza, alla lotta al razzismo ed ai totalitarismi.

2. La Regione riconosce l'ex Campo di Internamento di Ferramonti di Tarsia quale "luogo della memoria" per il suo significativo patrimonio storico-culturale, materiale ed immateriale, per la peculiarità della sua organizzazione sociale, per il trattamento umano ricevuto dagli internati e per la solidarietà dimostrata dagli abitanti di Tarsia negli anni di attività del campo.

**Art. 2.**  
*(Intervento di sostegno)*

1. La Regione, in ossequio ai principi e per le finalità di cui al comma 1, nell'ambito e nei limiti del programma di cui al presente articolo, attraverso l'erogazione di un contributo annuale di euro 50.000,00, sostiene le attività sociali, culturali e di ricerca del Museo della Memoria di Ferramonti di Tarsia, con particolare riferimento alle giovani generazioni, finalizzate agli interventi volti:

- a) alla promozione, direttamente o in collaborazione con università, istituzioni scolastiche, associazioni, fondazioni e altri soggetti anche a livello europeo e internazionale, della diffusione della cultura della memoria, della pace, della salvaguardia dei diritti umani e dello sviluppo della cittadinanza attiva, con l'obiettivo di rafforzare la coscienza democratica della comunità regionale e di concorrere al processo di crescita di una cultura europea.
- b) alla realizzazione di progetti e attività culturali tesi ad accrescere nei giovani la conoscenza degli avvenimenti che hanno contrassegnato la storia italiana in riferimento ai temi legati alla Shoah e alle persecuzioni di tutte le minoranze e degli oppositori ai regimi totalitari;
- c) alla promozione di eventi rivolti allo studio, alla formazione e alla riflessione sul significato attuale della memoria, per favorire la partecipazione democratica e contrastare ogni forma di pregiudizio, razzismo, antisemitismo e xenofobia;
- d) al sostegno di progetti formativi e percorsi didattici rivolti in particolare al mondo della scuola e incentrati sul rapporto tra storia, memoria e attualità, sull'importanza dell'impegno civile e dei valori di solidarietà ed accoglienza, nonché di libertà e democrazia, anche attraverso la



valorizzazione e l'incentivazione sul territorio regionale dei viaggi della memoria.

- e) al recupero, alla conservazione e alla valorizzazione della memoria storica del campo di concentramento di Ferramonti di Tarsia e alla realizzazione, nell'area dell'ex campo, di un Centro di studio e di ricerca sull'internamento civile durante la seconda guerra mondiale e sulle persecuzioni politiche, razziali e religiose in generale;
- f) all'organizzazione, ogni anno, nelle date del 27 Gennaio ("Giorno della Memoria" stabilito con Legge n. 211 del 20/07/2000), del 25 aprile (anniversario della Liberazione della Nazione dal nazifascismo), del 14 settembre (anniversario della liberazione del Campo di Internamento di Ferramonti di Tarsia ad opera delle forze alleate), del 5 dicembre (anniversario della chiusura del campo di concentramento di Ferramonti di Tarsia), con il coinvolgimento diretto delle istituzioni pubbliche territoriali, delle scuole di ogni ordine e grado, delle associazioni culturali e religiose, di incontri, convegni, eventi e seminari sulle tematiche della memoria, della pace e della civile convivenza tra i popoli e le nazioni;
- g) all'instaurazione di relazioni e collegamenti culturali con istituzioni, sia italiane che straniere, che perseguono finalità analoghe;
- h) all'istituzione di premi, borse di studio e bandi di concorso sulla produzione di elaborati a carattere letterario, artistico, musicale, fotografico, teatrale, anche con l'avvalimento di supporti informatici e multimediali, in memoria della Shoah.

2. La Regione, inoltre, in relazione a particolari progetti di interesse regionale, presentati dal Museo Internazionale della Memoria e dall'Amministrazione comunale di Tarsia, potrà erogare contributi straordinari nell'ambito della programmazione regionale degli interventi di cui alla Legge Regionale 19 aprile 1985 n. 16.

3. Entro il 30 marzo di ciascun anno, il Museo Internazionale della Memoria di Ferramonti di Tarsia/ Comune di Tarsia è tenuto a presentare alla Giunta Regionale una dettagliata relazione sull'attività svolta o in corso di svolgimento, con specifico riferimento alla utilizzazione del contributo regionale.

4. Entro il 31 luglio di ciascun anno il Museo Internazionale della Memoria di Ferramonti di Tarsia di proprietà del Comune di Tarsia è tenuto a presentare il programma di attività previsto per l'anno successivo.

5. La mancata presentazione dei documenti di cui sopra comporterà la perdita del diritto ad ottenere il contributo.

**Art. 3***(Intesa con il Comune di Tarsia)*

1. La Regione Calabria, d'intesa con il Comune di Tarsia, partecipa all'attività di gestione del Museo della Memoria designando un proprio rappresentante in seno al Comitato Tecnico Scientifico, cui sarà assegnata la carica di vicepresidente.
2. La partecipazione ai lavori Comitato Tecnico Scientifico da parte del rappresentante regionale di cui al comma 1 non dà luogo ad alcun compenso o rimborso a carico del bilancio regionale.

**Art. 4***(Norma finanziaria)*

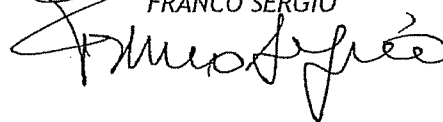
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, determinati per gli esercizi finanziari 2019, 2020 e 2021, nel limite massimo di Euro 50.000,00, si provvede mediante l'istituzione nella parte di spesa del bilancio di previsione regionale di appositi capitoli nell'ambito di Missioni e Programmi specifici, la cui copertura è assicurata dai fondi a tale scopo accantonati nell'ambito del fondo speciale, di cui alla Missione 20 Fondi e accantonamenti - Programma U2003 Altri fondi del bilancio di previsione 2019-2021.
2. La Giunta regionale è autorizzata a provvedere, con proprio atto, alle relative variazioni di bilancio che si rendessero necessarie.
3. Per gli esercizi successivi la Regione provvede al finanziamento degli interventi di cui alla presente legge nei limiti degli stanziamenti annualmente autorizzati ai sensi di quanto disposto dall'articolo 38 del decreto legislativo n. 118 del 2011.

**Art. 5***(Entrata in vigore)*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale telematico della Regione Calabria.

Reggio Calabria, 24 giugno '19

Il Consigliere regionale  
FRANCO SERGIO



**D.Lgs. 23/06/2011, n. 118**

**Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42.**

**Pubblicato nella Gazz. Uff. 26 luglio 2011, n. 172.**

**Art. 38 Leggi regionali di spesa e relativa copertura finanziaria (88)****In vigore dal 12 settembre 2014**

1. Le leggi regionali che prevedono spese a carattere continuativo quantificano l'onere annuale previsto per ciascuno degli esercizi compresi nel bilancio di previsione e indicano l'onere a regime ovvero, nel caso in cui non si tratti di spese obbligatorie, possono rinviare le quantificazioni dell'onere annuo alla legge di bilancio.

2. Le leggi regionali che dispongono spese a carattere pluriennale indicano l'ammontare complessivo della spesa, nonché la quota eventualmente a carico del bilancio in corso e degli esercizi successivi. La legge di stabilità regionale può annualmente rimodulare le quote previste per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione e per gli esercizi successivi, nei limiti dell'autorizzazione complessiva di spesa.

---

(88) Articolo modificato dall' *art. 9, comma 1, lett. b), D.L. 31 agosto 2013, n. 102*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 28 ottobre 2013, n. 124*, e, successivamente, così sostituito dall' *art. 1, comma 1, lett. aa), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126*, che ha sostituito l'intero Titolo III con gli attuali Titoli III, IV e V.

**L. 20 luglio 2000, n. 211 (1)****Istituzione del «Giorno della Memoria» in ricordo dello sterminio e delle persecuzioni del popolo ebraico e dei deportati militari e politici italiani nei campi nazisti.**

---

(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 31 luglio 2000, n. 177.

**1.** 1. La Repubblica italiana riconosce il giorno 27 gennaio, data dell'abbattimento dei cancelli di Auschwitz, «Giorno della Memoria», al fine di ricordare la *Shoah* (sterminio del popolo ebraico), le leggi razziali, la persecuzione italiana dei cittadini ebrei, gli italiani che hanno subito la deportazione, la prigionia, la morte, nonché coloro che, anche in campi e schieramenti diversi, si sono opposti al progetto di sterminio, ed a rischio della propria vita hanno salvato altre vite e protetto i perseguitati.

**2.** 1. In occasione del «Giorno della Memoria» di cui all'articolo 1, sono organizzati cerimonie, iniziative, incontri e momenti comuni di narrazione dei fatti e di riflessione, in modo particolare nelle scuole di ogni ordine e grado, su quanto è accaduto al popolo ebraico e ai deportati militari e politici italiani nei campi nazisti in modo da conservare nel futuro dell'Italia la memoria di un tragico ed oscuro periodo della storia nel nostro Paese e in Europa, e affinché simili eventi non possano mai più accadere.

**L.R. 19 aprile 1985, n. 16 (1)****Norme per interventi in materia di promozione culturale (2).**

(1) Pubblicata nel B.U. Calabria 29 aprile 1985, n. 29.

(2) Vedi, anche, la Delib.G.R. 4 marzo 2003, n. 210 e la Delib.G.R. 21 luglio 2008, n. 466. Con D.Dirig. 14 novembre 2005, n. 16894 è stato approvato l'avviso pubblico di accesso ai finanziamenti previsti dalla presente legge. Con Delib.C.R. 23 ottobre 2009, n. 378 è stato approvato, ai sensi della presente legge, il programma degli interventi per la promozione delle attività culturali.

**Art. 1***Finalità della legge.*

La Regione Calabria, in attuazione degli artt. 3 e 9 della Costituzione e degli artt. 3 e 56 dello Statuto, svolge direttamente attività di promozione educativa e culturale e sostiene adeguatamente iniziative degli Enti locali, di fondazioni, associazioni, istituti culturali e delle Università, per incentivare lo sviluppo della ricerca e della produzione culturale ed artistica, anche in vista del superamento degli squilibri socio-culturali presenti nel territorio regionale.

Le funzioni regionali, in ordine alle attività oggetto della presente legge, saranno adeguate alle leggi nazionali di riforma dei rispettivi settori, secondo quanto previsto dall'art. 49 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616.

**Art. 2***Tipologia degli interventi.*

La Regione Calabria, per la realizzazione delle finalità di cui al precedente art. 1, favorisce e promuove la produzione, la conoscenza, la diffusione dei valori culturali a carattere storico, umanistico, letterario, scientifico, etnico, artistico, musicale, mediante conferenze, seminari, convegni, congressi, concorsi, premi, mostre, anche nel campo delle arti visive e delle altre attività espositive e divulgative, escluse quelle aventi scopi di lucro. Favorisce e sostiene, altresì, le iniziative dirette al recupero ed alla valorizzazione dei dialetti, della cultura, delle tradizioni, e del folclore del popolo calabrese, nonché ogni altra attività di promozione culturale corrispondente alle finalità di cui alla presente legge.

In particolare, la Regione:

a) sostiene le iniziative degli Enti locali singoli o associati, dirette alla costituzione di una orchestra regionale da camera, per favorire la diffusione della cultura musicale in Calabria e contribuire alla valorizzazione delle professionalità presenti nell'ambito territoriale della Regione;

b) assegna contributi: agli enti, istituzioni ed associazioni di cui gli artt. 36 e 37 della legge 14 agosto 1967, n. 800, per l'organizzazione di corsi di avviamento e perfezionamento musicale e rassegne musicali; ad associazioni ed istituzioni concertistico - orchestrali di cui all'art. 28 della legge 14 agosto 1967, n. 800; agli Enti locali ed associazioni ed istituti per qualificati programmi di studio e di ricerca, finalizzati al miglioramento della cultura musicale in Calabria;

c) sostiene le iniziative nel campo delle arti visive anche mediante la attribuzione di incentivi agli Enti locali singoli o associati per la realizzazione di centri di documentazione, studio e ricerca e di iniziative che favoriscano l'inserimento della Calabria nei circuiti nazionali di settore;

d) potenzia le attività ed i servizi culturali assicurando ad enti, istituzioni, associazioni o ad altri soggetti il sostegno finanziario, finalizzato alla realizzazione, anche in collegamento con il mondo della scuola, di programmi di studio, ricerca e documentazione, legati al potenziamento delle diverse espressioni culturali con particolare riguardo alla cultura ed all'identità regionale ed allo stato e condizione dei processi formativi in Calabria.

**Art. 3***Programmazione annuale e pluriennale. Conferenza regionale.*

Per l'attuazione delle finalità della presente legge, la Regione si avvale del metodo della programmazione annuale e pluriennale.

Il piano regionale annuale stabilisce gli ambiti prioritari degli interventi attuati direttamente dalla Regione o indirettamente, mediante il sostegno ad enti ed istituzioni pubblici e privati. Il piano medesimo determina modalità e tipologie degli interventi.

La Regione, per la verifica dello stato dei processi formativi nel settore della cultura e per la individuazione delle linee di sviluppo dei relativi interventi, indice ed organizza, entro il mese di gennaio di ciascun anno, una Conferenza regionale per la promozione culturale con la partecipazione degli Enti locali, delle Università, delle associazioni, degli enti e delle istituzioni interessati all'attuazione della presente legge.

La Giunta regionale, viste le indicazioni della Conferenza regionale ed acquisito il parere obbligatorio della Consulta regionale di cui al successivo art. 9, determina o aggiorna annualmente, entro il mese di marzo, le linee generali di intervento per il successivo triennio, in materia di politica culturale di interesse regionale.

Il programma pluriennale è approvato dal Consiglio regionale entro il mese di aprile ed è portato a conoscenza, con mezzi idonei, degli enti e delle istituzioni interessate, unitamente alle istruzioni concernenti i requisiti richiesti e le procedure da osservare per l'accesso ai finanziamenti regionali (3).

Gli enti e le istituzioni di cui al precedente art. 1 presentano entro il mese di luglio, precedente all'anno di riferimento, le domande di contributo a sostegno dei programmi di attività che intendono svolgere, nel quadro delle linee di intervento definite col programma pluriennale regionale.

La Giunta regionale, entro il mese di ottobre di ciascun anno, predispone uno schema del piano annuale degli interventi della Regione nel settore della programmazione culturale (4).

Il piano annuale tiene conto, nel quadro delle indicazioni del programma pluriennale, delle domande di contributo pervenute e degli interventi da attuarsi direttamente dalla Regione, secondo le proposte formulate dalla Consulta regionale di cui all'art. 9 della presente legge.

Il Consiglio regionale, previo parere della Consulta regionale, approva, entro il mese di dicembre precedente all'anno di riferimento, il piano annuale, di cui ai commi precedenti, con allegati il piano di riparto finanziario ed una relazione sull'attuazione del piano dell'esercizio precedente. Ove entro tale termine il Consiglio regionale non provveda, il piano annuale si intende approvato (5)

I contributi sono concessi con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale alla P.I. e alla cultura.

(3) Per il solo anno 1990 tale termine è stato prorogato al 31 ottobre dall'art. 8, L.R. 12 novembre 1990, n. 58.

(4) Per il solo anno 1990 tale termine è stato prorogato al 30 novembre dall'art. 8, L.R. 12 novembre 1990, n. 58.

(5) Periodo aggiunto dall'art. 8, comma 17, L.R. 9 novembre 1989, n. 2.

## Art. 4

### *Requisiti delle associazioni, fondazioni e istituzioni culturali.*

La Regione sostiene, anche in concorso con lo Stato e gli Enti locali, e le associazioni, fondazioni e istituzioni culturali calabresi costituite per atto pubblico e in possesso di uno statuto, le cui finalità rispondono ai requisiti previsti della presente legge.

Le associazioni, fondazioni e istituzioni di cui al precedente comma debbono garantire nello svolgimento delle proprie attività una indubbia e qualificata professionalità ed una gestione ispirata ad una sana amministrazione desumibile dai bilanci e dai programmi.

Saranno privilegiate le associazioni ed istituzioni culturali a larga base rappresentativa che operano nella regione da più anni e dimostrano di avere un proprio patrimonio oltre ad essere dotate di una efficiente organizzazione e di attrezzature idonee, in relazione alle attività che intendono svolgere.

## Art. 5

### *Contenuti dei programmi e modalità di presentazione delle richieste dei contributi.*

I programmi proposti dagli Enti locali, dalle Università, dalle istituzioni, fondazioni ed associazioni culturali debbono contenere:

- 1) una relazione illustrativa del programma di attività, dei suoi scopi e della sua rilevanza;
- 2) un prospetto analitico dei costi preventivi con l'indicazione delle eventuali risorse finanziarie di cui ciascun ente dispone, ivi compresi gli altri eventuali contributi da parte dello Stato e degli Enti locali;
- 3) l'indicazione dei destinatari delle attività e del periodo di svolgimento della iniziativa.

Entro tre mesi dal termine delle attività ammesse a contributo, i beneficiari sono tenuti a presentare all'Assessorato regionale alla promozione culturale una relazione sull'attività svolta con l'indicazione analitica delle spese sostenute.

Nell'ipotesi di mancata o parziale realizzazione delle iniziative sovvenzionate, la Giunta regionale, sentita la Consulta, dispone con delibera la revoca totale o parziale del contributo con recupero di parte o della intera somma erogata.

## **Art. 6**

### *Modalità d'assegnazione dei contributi.*

La Regione assegna i contributi agli enti ed alle istituzioni aventi natura giuridica privata, per le attività che si esauriscono nell'ambito del territorio comunale, dandone comunicazione ai relativi Comuni.

Gli enti, le istituzioni e le associazioni che svolgono attività afferente all'intero territorio regionale o ad ambiti intercomunali, sono destinatari diretti dell'intervento finanziario regionale.

A tal fine viene istituito un Registro delle Associazioni a carattere regionale (6).

L'iscrizione nel Registro viene deliberata dalla Giunta regionale, sulla base della documentazione attestante l'effettivo carattere regionale prodotta dagli enti interessati, con le modalità e nei termini fissati dalla Giunta regionale.

---

(6) Con Delib.G.R. 20 marzo 2000, n. 284 è stato istituito il registro regionale delle fondazioni, associazioni, istituti culturali, ai sensi del presente comma.

## **Art. 7**

### *Servizio di coordinamento degli interventi.*

Il coordinamento degli interventi attuati dagli enti ed istituzioni previsti dall'art. 1 della presente legge con quelli direttamente svolti dalle Regioni in materia di promozione culturale ed educativa, è affidato al servizio previsto dall'art. 5 della legge regionale 26 maggio 1979, n. 8, di concerto con le strutture di settore operanti all'interno dell'Assessorato alla pubblica istruzione e promozione culturale.

Ai predetti uffici sono assegnati le funzioni di servizio regionale per l'instaurazione di rapporti di scambio con istituzioni culturali nazionali ed estere, nel rispetto della norma di cui all'art. 4 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616.

Per lo svolgimento di studi e ricerche sui processi formativi, il servizio di cui al precedente primo comma si avvale del personale e degli uffici previsti dalla legge regionale n. 8 del 1979.

## **Art. 8**

### *Contributi per acquisizione o ristrutturazione immobili.*

La Regione concede contributi agli Enti locali singoli o associati per l'acquisizione di immobili o per la loro ristrutturazione, da destinare a sedi stabili per la realizzazione di attività culturali.

Il contributo regionale per l'acquisto di immobili è attribuito agli Enti locali a copertura degli interessi sul mutuo da contrarre. Gli Enti locali devono presentare richiesta all'Assessorato regionale della pubblica istruzione corredata da apposita deliberazione che ne approva l'acquisto, indicando l'impegno di spesa sul proprio bilancio e l'assenso dei proprietari alla alienazione dell'immobile.

I contributi per la ristrutturazione possono essere concessi anche per immobili non di proprietà dell'Ente locale a condizione che questi dimostri di averne la disponibilità per un periodo non inferiore a 20 anni.

**Art. 9***Consulta regionale per l'attività di promozione culturale. Composizione*

1. È istituita la Consulta regionale per le attività culturali quale organo consultivo della Giunta regionale per la programmazione, promozione e valutazione degli interventi e delle azioni nel campo delle varie attività culturali.
2. La consulta, presieduta dall'Assessore regionale competente o suo delegato, è composta:
  - a) dal Dirigente del Settore Beni Culturali o dirigente delegato;
  - b) dal Sovrintendente regionale di cui all'art. 7 del decreto legislativo n. 368/1998;
  - c) dal Dirigente regionale della Pubblica Istruzione;
  - d) dal Presidente dell'ANCI regionale o suo delegato;
  - e) dal Presidente UPI regionale o suo delegato;
  - f) dal Presidente del Comitato dei Rettori delle Università calabresi o suo delegato;
  - g) da un rappresentante designato dalla Accademia delle Belle Arti;
  - h) da un rappresentante designato dalla Deputazione Calabrese di Storia Patria;
  - i) da 4 rappresentanti delle Associazioni culturali, teatrali, musicali e cinematografiche, nominati dalla Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare;
  - l) da 3 esperti di indubbia competenza e professionalità nominati dalla Giunta regionale.
3. Le funzioni di segretario sono espletate da un funzionario dell'Assessorato competente (7).

(7) Articolo così sostituito dall'art. 8-bis, comma 1, L.R. 2 maggio 2001, n. 7. Il testo originario era così formulato: «Art. 9. Consulta regionale per l'attività di promozione culturale. Composizione. È istituita la Consulta regionale per la promozione culturale, quale organo consultivo della Giunta regionale per la programmazione, promozione ed attuazione dei piani di intervento nel campo delle attività di promozione culturale. La Consulta esprime parere nei casi previsti dalla presente legge, e, ove richiesta dagli organi regionali, su ogni affare o problema attinente alla materia.

La Consulta regionale è presieduta dall'Assessore regionale alla promozione culturale ed è composta da:

- a) i Presidenti delle Amministrazioni Provinciali della Calabria o loro delegati;
- b) due sindaci o loro delegati per ciascuna provincia, di Comuni non capoluoghi di provincia, designati dall'A.N.C.I. regionale, garantendo la presenza paritaria dei piccoli e medi Comuni;
- c) tre Consiglieri regionali nominati dal Consiglio regionale con voto limitato a due;
- d) il Presidente del Consorzio Teatrale Calabrese o un suo delegato;
- e) un rappresentante per ciascuna delle Università presenti nella Regione;
- f) i Provveditori agli Studi della regione o loro delegati;
- g) i Direttori dei Conservatori di musica o loro delegati;
- h) un rappresentante della Deputazione di Storia Patria;
- i) un rappresentante dell'Associazione regionale dei Musei e delle biblioteche;
- l) i sindaci dei Comuni capoluogo di provincia o loro delegati;
- m) due rappresentanti per ciascuna provincia delle associazioni culturali, teatrali, musicali e cinematografiche della regione, designati dalla Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare;
- n) tre esperti di indubbia competenza e professionalità scelti nella materia oggetto della presente legge, designati dalla Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare.

Le funzioni di Segretario sono esercitate dal dirigente del settore dell'Assessorato regionale alla promozione culturale.».

**Art. 10***Nomina e funzionamento della Consulta.*

Alla nomina dei componenti la Consulta provvede il Presidente della Giunta con proprio decreto.

La Consulta dura in carica per la durata della legislatura regionale e i suoi componenti possono essere riconfermati.

I membri che per qualsiasi motivo vengono a mancare nel corso della legislatura sono sostituiti, secondo la procedura prevista nella presente legge e durano in carica per il restante periodo della legislatura regionale. La Consulta si riunisce almeno quattro volte l'anno su convocazione del Presidente o su richiesta scritta di almeno un terzo dei suoi membri.

La Consulta esprime i propri pareri a maggioranza semplice degli intervenuti con la presenza di almeno un terzo dei suoi componenti.

Entro sei mesi dall'insediamento, la Consulta formula il proprio regolamento interno e lo sottopone all'approvazione della Giunta regionale e della competente Commissione consiliare.



Ai componenti la Consulta, ad eccezione del Presidente e dei dipendenti regionali, viene corrisposto, a titolo di rimborso spese, il trattamento economico di missione o di trasferta previsti per i dirigenti di settore e un gettone di euro 60,00 per ogni giornata di presenza alle riunioni (8). L'aggiornamento triennale dell'importo del gettone di cui al comma precedente, secondo l'indice ISTAT, è effettuato dal Dipartimento Cultura entro sessanta giorni dalla pubblicazione dei relativi dati sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica (9).

(8) Periodo così modificato dall'art. 20, comma 5, primo alinea, L.R. 21 agosto 2006, n. 7. La modifica ha riguardato la sostituzione dell'originario importo di lire 30.000 con quello attuale di euro 60,00.

(9) Periodo aggiunto dall'art. 20, comma 5, secondo alinea, L.R. 21 agosto 2006, n. 7.

## **Art. 11**

### *Norma transitoria.*

Fino all'insediamento della Consulta di cui alla presente legge, gli interventi per la promozione culturale saranno effettuate secondo gli indirizzi programmatori dello Statuto regionale, degli organi regionali e della normativa statale, in quanto applicabile.

## **Art. 12**

### *Norma finanziaria.*

All'onere derivante dalla presente legge valutato in L. 600.000.000 per l'anno 1985, si provvede con i fondi assegnati alla Regione ai sensi della legge 16 maggio 1970, n. 281, definendone la compatibilità finanziaria nell'esercizio 1985 e successivi con la legge di approvazione del bilancio della Regione e con l'apposita legge finanziaria che l'accompagna.

**L.R. 3 marzo 2016, n. 3 (1).****Memoria del novecento. Promozione e sostegno alle attività di valorizzazione della storia del novecento in Emilia-Romagna (2).**

(1) Pubblicata nel B.U. Emilia-Romagna 3 marzo 2016, n. 58.

(2) Vedi, anche, la *Delib.G.R. 2 maggio 2016, n. 638*, la *Delib.Ass.Legisl. 21 giugno 2016, n. 76*, la Det. reg. 29 marzo 2017, n. 4705, la *Delib.G.R. 5 febbraio 2018, n. 155* e la *Delib.G.R. 25 febbraio 2019, n. 292*.

L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE  
ha approvato  
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE  
promulga  
la seguente legge:

CAPO I  
Disposizioni generali

**Art. 1 Principi.****In vigore dal 18 marzo 2016**

1. La Regione Emilia-Romagna, in adesione ai principi costituzionali e ai valori fondativi dell'Unione europea, in attuazione della propria carta statutaria e in armonia con le leggi statali, riconosce la memoria e il ricordo dei fatti determinanti per l'assetto e lo sviluppo democratico della Repubblica Italiana che hanno segnato la storia nazionale e locale nel corso del Novecento, quale elemento di rilevante valore sociale, educativo e formativo della comunità regionale, per la sua coesione sociale e la creazione di una memoria collettiva e di un'identità comune nazionale ed europea.

**Art. 2 Definizioni.****In vigore dal 18 marzo 2016**

1. Ai fini degli interventi di cui alla presente legge si intendono:

a) per "memoria": il processo di elaborazione socio-culturale che consente il recepimento e la rievocazione degli avvenimenti del passato, attraverso operazioni di raccolta e conservazione del patrimonio, attività divulgative e didattico- formative, iniziative culturali mirate a mantenere viva la conoscenza dei fatti accaduti nel territorio regionale e degli uomini e delle donne emiliano-romagnoli rilevanti per la storia del Novecento, con particolare riferimento al primo e al secondo conflitto mondiale, alle grandi trasformazioni sociali, all'emigrazione emiliano-romagnola nel mondo, al colonialismo, alla nascita dei grandi partiti popolari, all'avvento e alla caduta della dittatura fascista, all'antifascismo, alle deportazioni nei campi di concentramento fascisti e nazisti, nei campi di sterminio nazisti e a quelle seguite, in generale, alle persecuzioni politiche verificatesi nel corso del ventesimo secolo, alla resistenza e alla liberazione, alle vittime delle foibe, all'esodo giuliano-dalmata-istriano e alla più complessa vicenda del confine orientale, prima e dopo il secondo conflitto mondiale, alla violenza che ha accompagnato alcuni passaggi politici cruciali del secolo scorso, alla ricostruzione post-bellica e alla nascita della Repubblica, attraverso il referendum istituzionale, alla discussione e approvazione della Costituzione, all'avvio di percorsi d'integrazione europea, ai totalitarismi, agli eccidi di tutte le matrici politiche, al terrorismo e alle stragi;

b) per "storia": la ricostruzione storiografica e scientifica, con il conforto della ricerca storica basata sulle fonti documentali dei fatti e avvenimenti richiamati alla lettera a);

c) per "luogo della memoria": uno spazio nel quale siano presenti segni visibili ed elementi materiali o simbolici riconosciuti dalla comunità regionale come importanti per la definizione dei profili civili, valoriali e culturali nel tempo presente.

**Art. 3 Finalità.****In vigore dal 18 marzo 2016**

1. La Regione, con la presente legge, promuove e sostiene attività di conservazione e servizio al pubblico, ricerca e divulgazione, didattica e formazione mirate a mantenere viva, rinnovare, approfondire e divulgare la memoria degli avvenimenti, delle persone e dei luoghi, dei processi storici e delle transizioni, affinché dalla storia si possano trarre insegnamenti per le generazioni attuali e future e sviluppare cittadinanza attiva e senso civico.

2. In tale ambito la Regione in particolare promuove:

a) la valorizzazione e la fruibilità del patrimonio storico, culturale e politico dell'antifascismo e della resistenza, che riconosce come valori fondamentali dell'ordinamento costituzionale dello Stato e statuario della Regione;

b) la memoria degli uomini e delle donne che, con il valore eccezionale del loro operato, si sono opposti in Emilia-Romagna a ogni tentativo di genocidio e crimine contro l'umanità e hanno contribuito in modo rilevante alla difesa della libertà e dei diritti, alla tutela della vita umana e al bene della comunità;

c) la conoscenza, l'analisi critica e la riflessione, con particolare attenzione alle giovani generazioni, sui fatti accaduti nel corso del Novecento nei luoghi italiani ed europei di deportazione e sterminio di massa e sulle cause che provocarono tali eventi;

d) la conoscenza, l'analisi critica e la comprensione degli eventi accaduti nel territorio regionale durante le fasi che hanno preceduto e accompagnato i due conflitti mondiali;

e) la conoscenza, l'analisi critica, la comprensione e la riflessione sui tragici eventi di stragismo e violenza politica che hanno segnato la storia del territorio regionale;

f) la conoscenza, l'analisi critica e la riflessione sui grandi movimenti politici, sociali e di emancipazione dei lavoratori e delle lavoratrici che hanno caratterizzato la storia dell'Emilia-Romagna e contribuito allo sviluppo e alla coesione della comunità regionale, anche con riferimento all'esperienza delle amministrazioni locali e del governo del territorio;

g) la conoscenza, l'analisi critica e la riflessione sui processi di transizione dai totalitarismi alle democrazie e sui processi di globalizzazione ancora in corso;

h) la conoscenza, la memoria e la divulgazione di ciò che le donne hanno compiuto e rappresentato nella storia del Novecento e dei processi di emancipazione che le hanno viste protagoniste;

i) la riflessione pubblica sull'importanza della memoria collettiva, nel rifiuto del negazionismo storico, quale pratica di cittadinanza attiva per preservare valori fondamentali quali la libertà, la democrazia, il rispetto dei diritti umani su cui si è costruito il processo d'integrazione europea e per promuovere il dialogo nella società multiculturale.

---

**CAPO II****Programmazione e interventi****Art. 4 Ambito d'intervento regionale.****In vigore dal 28 dicembre 2017**

1. Gli interventi regionali sulla memoria del Novecento riguardano in particolare:

a) lo studio, la ricerca, la raccolta di testimonianze, in ogni forma e linguaggio, e la loro diffusione;

b) la promozione d'iniziative culturali, didattiche e formative rivolte alla popolazione, con particolare riguardo alle giovani generazioni, anche in collaborazione con le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, con le università, con i soggetti interessati e particolarmente con il mondo dell'associazionismo culturale e con le associazioni dei familiari delle vittime, impegnate nella lotta al terrorismo e allo stragismo e alla diffusione dei valori democratici;

c) la valorizzazione dei percorsi regionali legati ai luoghi della memoria, finalizzati anche alla promozione del patrimonio culturale del territorio regionale;

d) la conservazione, il restauro, la valorizzazione di materiali e documenti e di quei luoghi della memoria che si qualificano per la presenza di un patrimonio archivistico, librario o museale, accessibile al pubblico, nei quali si svolga un'attività continuativa di ricerca e di divulgazione e la realizzazione di azioni culturali;

e) il censimento e la mappatura, a cura dell'Istituto per i beni artistici, culturali e naturali, delle emergenze di cui alla lettera d);

f) il sostegno alla realizzazione di strumenti informatici e dei necessari processi di digitalizzazione, per favorire la più ampia e gratuita diffusione al pubblico degli esiti degli interventi e delle attività svolte in attuazione della presente legge.

2. La Regione riconosce il ruolo e l'attività svolta dagli istituti storici presenti sul territorio regionale associati o collegati alla rete dell'Istituto nazionale per la storia del movimento di liberazione in Italia (INSMLI) e promuove e coordina lo sviluppo di progetti di rete promossi dagli istituti medesimi (3).

3. La Regione riconosce il ruolo e l'attività svolta dalle istituzioni culturali giuridicamente riconosciute dalla Regione che a vario titolo conservano e gestiscono il patrimonio documentale e archivistico della storia del Novecento e/o si occupano della cura scientifica e della valorizzazione formativa e culturale dei luoghi della memoria.

4. La Regione riconosce altresì il ruolo e l'attività svolta dall'Associazione nazionale partigiani d'Italia (ANPI), dalla Federazione italiana delle associazioni partigiane (FIAP), dalla Federazione italiana volontari della libertà (FIVL) e dalle associazioni combattentistiche e reducenti che si impegnano nella diffusione dei valori della resistenza e della pace a fondamento della nascita della Repubblica Italiana e della nostra Costituzione.

5. La Regione riconosce il ruolo delle Associazioni nazionali dei perseguitati, dei deportati e degli internati politici, militari o per motivi razziali, riconosciute dalla legislazione nazionale.

6. La Regione partecipa, anche in collaborazione con altre istituzioni, anche a carattere internazionale, all'organizzazione di cerimonie e di iniziative di ricordo, di riflessione, di sensibilizzazione e d'informazione sugli avvenimenti di rilevanza regionale o nazionale di cui si intende mantenere viva la memoria.

7. La Regione promuove e sostiene le attività di diffusione e conoscenza degli avvenimenti connessi a tutte le festività di commemorazione di eventi particolarmente significativi nella storia del Novecento previsti dalle leggi statali e regionali.

8. La Regione sostiene e promuove itinerari storico-didattici e architettonici della memoria del Novecento che aderiscono a progetti di valenza nazionale o internazionale.

9. L'Assemblea legislativa promuove direttamente o in collaborazione con altri soggetti, progetti e iniziative di studio e diffusione della cultura della memoria del Novecento e dei valori che hanno animato i "Giusti tra le Nazioni", al fine di rafforzare la coscienza democratica della comunità regionale e in particolare delle giovani generazioni.

---

(3) Comma così modificato dall' *art. 24, comma 1, L.R. 27 dicembre 2017, n. 25*, a decorrere dal 28 dicembre 2017 (ai sensi di quanto stabilito dall' *art. 57, comma 1, della medesima legge*).

## **Art. 5 Programmazione regionale degli interventi.**

### **In vigore dal 10 maggio 2016**

1. L'Assemblea legislativa approva, su proposta della Giunta, il programma pluriennale, di norma triennale, per l'attuazione degli interventi regionali sulla memoria del Novecento.

2. Il programma definisce in particolare:

- a) gli obiettivi da perseguire;
- b) le modalità per l'attuazione degli interventi;
- c) gli ambiti d'intervento e i soggetti beneficiari;
- d) i parametri per valutare i risultati dell'intervento regionale.

3. La Regione promuove le finalità di cui all'articolo 3 mediante la concessione di contributi a favore di soggetti pubblici e privati senza scopo di lucro.

4. Le attività di cui all'articolo 4, comma 1 possono essere attuate direttamente dalla Regione, nel rispetto della normativa statale in materia (4).

5. La Giunta regionale, sulla base degli indirizzi definiti dal programma di cui al comma 1, approva i criteri di concessione, erogazione e revoca dei contributi e le modalità di presentazione delle domande.

6. La Giunta regionale individua altresì le forme di coordinamento delle azioni di cui alla presente legge con quelle che afferiscono a specifiche leggi di settore, in particolare per quanto riguarda gli interventi di conservazione e restauro dei luoghi della memoria di cui all'articolo 4, comma 1, lettera d).

7. La Giunta e la commissione assembleare competente, congiuntamente, almeno con cadenza annuale, convocano i soggetti regionali interessati dalle finalità della presente legge, al fine di valutare i risultati ottenuti dall'applicazione della stessa e di condividere proposte e orientamenti futuri.

8. La Regione corrisponde un contributo annuale al Comitato di solidarietà alle vittime delle stragi e al Comitato regionale per le onoranze ai caduti di Marzabotto, il cui importo viene stabilito nell'ambito delle disponibilità annualmente autorizzate con la legge di bilancio.

9. L'Assemblea legislativa, nell'ambito delle proprie competenze e con particolare riferimento alle giovani generazioni, promuove, direttamente o in collaborazione con università, istituzioni scolastiche, associazioni, fondazioni e altri soggetti anche a livello europeo e internazionale, la diffusione della cultura della memoria, della pace, della salvaguardia dei diritti umani e dello sviluppo della cittadinanza attiva, con l'obiettivo di rafforzare la coscienza democratica della comunità regionale e di concorrere al processo di crescita di una cultura europea. A tali fini l'Assemblea legislativa:

a) realizza progetti e attività culturali volti ad accrescere nei giovani la conoscenza degli avvenimenti che hanno contrassegnato la storia italiana ed europea del Novecento, anche in riferimento ai temi legati alla Shoah e alle persecuzioni di tutte le minoranze e degli oppositori ai regimi totalitari;

b) promuove eventi rivolti allo studio, alla formazione e alla riflessione sul significato attuale della memoria, per favorire la partecipazione democratica e contrastare ogni forma di pregiudizio, razzismo, antisemitismo e xenofobia;

c) sostiene progetti formativi e percorsi didattici rivolti in particolare al mondo della scuola e incentrati sul rapporto tra storia, memoria e attualità, sull'importanza dell'impegno civile e dei valori di libertà e democrazia, anche attraverso la valorizzazione e l'incentivazione sul territorio regionale dei viaggi della memoria e dei percorsi di viaggio relativi alle ricorrenze di cui all'articolo 4, comma 7.

10. L'Ufficio di presidenza dell'Assemblea legislativa, nell'ambito delle proprie funzioni, provvede a definire gli ambiti d'intervento, le attività e i programmi da realizzare.

11. La Giunta e l'Assemblea legislativa individuano le forme e gli strumenti per il coordinamento degli interventi.

---

(4) Comma così modificato dall' *art. 9, comma 1, L.R. 9 maggio 2016, n. 7*, a decorrere dal 10 maggio 2016 (ai sensi di quanto disposto dall' *art. 11, comma 1* della stessa legge).

### CAPO III Disposizioni finali

#### **Art. 6 Clausola valutativa.**

##### **In vigore dal 18 marzo 2016**

1. L'Assemblea legislativa esercita il controllo sull'attuazione della presente legge e ne valuta i risultati conseguiti. A tal fine, con cadenza triennale, la Giunta trasmette alla competente commissione assembleare una relazione che fornisca informazioni sui seguenti aspetti:

a) quali interventi sono stati attuati per la promozione e il sostegno alle attività di valorizzazione della storia del Novecento in Emilia-Romagna con particolare riguardo:

1) agli interventi per lo studio, la ricerca, la raccolta di testimonianze, in ogni forma e linguaggio, e la loro diffusione;

2) agli interventi finalizzati alla conservazione, al restauro, alla valorizzazione dei luoghi della memoria, di beni immobili, materiali e documenti nonché al loro censimento e mappatura;

b) l'ammontare delle risorse stanziare ed erogate in relazione alle varie tipologie degli interventi previsti dalla legge, con indicazione dei soggetti pubblici e privati beneficiari e dei risultati derivati;

c) le eventuali criticità emerse nel corso dell'attuazione della legge.

2. Le competenti strutture dell'Assemblea e della Giunta si raccordano per la migliore valutazione della presente legge.

---

#### **Art. 7 Abrogazioni.**

##### **In vigore dal 18 marzo 2016**

1. Sono abrogate le seguenti leggi regionali:

- a) la *legge regionale 31 gennaio 1977, n. 7* (Tutela e valorizzazione del patrimonio storico, culturale e politico dell'antifascismo);
- b) la *legge regionale 24 maggio 1982, n. 25* (Programma di studi e ricerche sul terrorismo e la violenza politica);
- c) la *legge regionale 21 febbraio 1990, n. 13* (Istituzione del "Centro residenziale Cà Malanca" di studi ed iniziative sulla lotta di liberazione in Emilia-Romagna);
- d) la *legge regionale 20 maggio 1994, n. 23* (Partecipazione della Regione Emilia-Romagna alla costituzione, quale socio fondatore, della Fondazione "Museo-Monumento al Deportato" per lo studio e la documentazione sulla deportazione nei campi di sterminio da tutti i Paesi occupati dai nazisti);
- e) la *legge regionale 29 ottobre 2008, n. 18* (Memoria e responsabilità - Promozione e sostegno di iniziative per la memoria dei Giusti).
2. L'abrogazione di cui al comma 1, lettera c) decorre dal 1° gennaio 2017.

---

### **Art. 8 Disposizioni finanziarie.**

#### **In vigore dal 18 marzo 2016**

1. Per gli esercizi finanziari 2016 e 2017 agli oneri derivanti dalla presente legge la Regione fa fronte mediante l'istituzione all'interno della Missione 5 "Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali" - U.P.B. 1.6.5.2.27100 - di appositi capitoli di spesa nel bilancio regionale, la cui copertura è assicurata dai fondi a tale scopo specifico accantonati nell'ambito della Missione 20 "Fondi e accantonamenti" a fondo speciale di cui alla U.P.B. 1.7.2.2.29100, capitolo 86350 "Fondo speciale per far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione - spese correnti", voce n. 17 del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 2015 e pluriennale 2015-2017.

2. Per gli esercizi successivi al 2017 la Regione provvede al finanziamento degli interventi di cui alla presente legge nei limiti degli stanziamenti annualmente autorizzati ai sensi di quanto disposto dall'articolo 37 della *legge regionale 15 novembre 2001, n. 40* (Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna, abrogazione delle *L.R. 6 luglio 1977, n. 31* e *L.R. 27 marzo 1972, n. 4*) e dell'articolo 38 del *decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118* (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della *legge 5 maggio 2009, n. 42*).

---

### **Art. 9 Modifiche alla *legge regionale n. 47 del 1982*.**

#### **In vigore dal 18 marzo 2016**

1. L'articolo 2 della *legge regionale 20 ottobre 1982, n. 47* (Istituzione del Comitato regionale per le Onoranze ai Caduti di Marzabotto), è sostituito dal seguente:

#### **"Articolo 2**

1. Sono organi del Comitato l'Assemblea, il Consiglio direttivo, il Presidente.

2. Partecipano di diritto all'Assemblea del Comitato:

- a) la Regione Emilia-Romagna;
- b) il Comune di Marzabotto;
- c) il Comune di Grizzana;
- d) il Comune di Monzuno;
- e) la Città Metropolitana di Bologna.

3. L'Assemblea approva lo statuto, garantendo la presenza di rappresentanti dei familiari dei caduti, di superstiti del massacro, di associazioni della resistenza, combattentistiche e culturali, di organizzazioni sindacali.

4. L'Assemblea nomina altresì il Consiglio direttivo e il Presidente.".

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.

---



**L.R. 29 dicembre 2010, n. 19 (1).****Valorizzazione dei luoghi ad alta importanza storica per l'unità d'Italia e la memoria della guerra di liberazione nel territorio di terra di lavoro.**

(1) Pubblicata nel B.U. Campania 30 dicembre 2010, n. 84.

Il Consiglio regionale ha approvato  
Il Presidente della Giunta regionale  
promulga la seguente legge:

**Art. 1 Oggetto e finalità.****In vigore dal 31 dicembre 2010**

1. La presente legge individua i luoghi citati nell' *articolo 3*, quali territori da valorizzare, considerato il loro alto valore storico e la concomitante celebrazione dei 150 anni dell'Unità d'Italia nell'anno 2011.

2. Ai fini di cui al comma 1 la regione promuove la valorizzazione dei luoghi della memoria storica italiana nel proprio territorio ed in particolare nella provincia di Caserta, sostenendo interventi di conservazione del patrimonio immobiliare, monumentale, architettonico e paesaggistico afferenti gli episodi sottoelencati, nonché la ricostruzione e divulgazione dei fatti storici relativi:

a) all'incontro tra Giuseppe Garibaldi e Vittorio Emanuele II, avvenuto il 26 ottobre 1860, con il quale si concluse la spedizione dei Mille;

b) alle due battaglie di Mignano Montelungo, episodi della II Guerra Mondiale con forte contenuto simbolico per la storia italiana.

**Art. 2 Contributi regionali.****In vigore dal 31 dicembre 2010**

1. La regione eroga contributi per progetti presentati da enti locali, ovvero privati, volti in particolare a:

a) realizzare itinerari didattico-informativi e turistici relativi agli eventi storici indicati nell' *articolo 1* ;  
b) favorire lo studio e lo sviluppo delle conoscenze storiche e socio-culturali, relative alla storia d'Italia, avvenute in Campania;

c) realizzare manifestazioni storico-culturali, programmi educativi, convegni, rievocazioni, pubblicazioni e mostre fotografiche volti a promuovere la conoscenza e la valorizzazione degli eventi storici previsti nel comma 2 dell' *articolo 1*, relativi alla storia d'Italia avvenuti in Campania;

d) pianificare visite guidate nei luoghi indicati nell' *articolo 3*, a sostegno della domanda di turismo culturale, di approcci specialistici, accademici e scolastici;

e) recuperare reperti, resti ossei, armi e beni appartenuti ai protagonisti delle vicende storiche indicate nell'articolo 1, promuovendone il restauro, la conservazione e la valorizzazione;

f) diffondere la memoria degli episodi di carattere singolo o collettivo, relativi alle battaglie indicate nell'articolo 1;

g) conservare il patrimonio indicato nell' *articolo 1* ;

h) finanziare missioni di ricerca e pubblicazioni dei risultati raggiunti, concedere borse di studio per ricerche condotte da giovani studiosi ed incentivi finanziari per tesi di laurea che hanno ad oggetto gli avvenimenti previsti nell' *articolo 1*.

2. I contributi di cui al comma 1 sono erogati secondo criteri e modalità stabiliti dalla Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare permanente, assicurando priorità di finanziamento:

a) ai progetti presentati da un singolo comune, ovvero comuni associati, in collaborazione con altri soggetti pubblici o privati, che operano nelle materie disciplinate dalla presente legge;



b) ai lavori a carattere scientifico, effettuati da privati, che mettono in relazione gli episodi dell'articolo 1 con le specificità culturali e territoriali dei comuni individuati nell' *articolo 3* .

---

#### **Art. 3 Delimitazione delle aree interessate.**

##### **In vigore dal 31 dicembre 2010**

1. La regione individua nei territori dei comuni di Mignano Montelungo, Rocca d'Evandro, San Pietro Infine, Teano e Vairano Patenora le aree da sottoporre alle specifiche misure di salvaguardia, previste dalla normativa vigente, volte ad assicurare la conservazione e la valorizzazione del patrimonio storico, immobiliare, monumentale e paesaggistico previsto nell' *articolo 1* .

---

#### **Art. 4 Norma finanziaria.**

##### **In vigore dal 31 dicembre 2010**

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, quantificati in euro 50.000,00 in termini di competenza e di cassa, si fa fronte per l'anno finanziario 2010 ponendo la spesa a carico della UPB 7.29.65 (Cap. 1030) "Fondo per spese correnti derivanti da provvedimenti legislativi in corso ed attinenti a funzioni normali della Regione".

2. Agli oneri per gli anni successivi si fa fronte con legge di bilancio.

---

#### **Art. 5 Dichiarazione d'urgenza.**

##### **In vigore dal 31 dicembre 2010**

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

È fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Campania.

---